

Convenzione: - Polizza RCT n. 560374987 - Polizza Infortuni n. 548712284
Appendice n. 1 - Agenzia U.C. Sport & Sicurezza Codice 1435

CONTRAENTE C.F./P.I.
DOMICILIO UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI 03279600963
LARGO NINO FRANCHELLUCCI, 73 - ROMA

Effetto ore 24:00 del 31/08/2006 Scadenza ore 24:00 del 31/08/2007
Con la presente appendice che forma parte integrante della surriferita Convenzione, si conviene tra le parti che nelle Norme che Regolano la Convenzione viene inserito l'Art. 4 tris - INTEGRATIVA TUTTI SPORT, come segue:

ART. 4 ter - INTEGRATIVA TUTTI SPORT

1 Persone assicurabili con l'Integrativa Tutti Sport

E' data facoltà al tesserato UISP, ad eccezione del titolare di tessera "Non Praticante", di sottoscrivere ad adesione una Integrativa Tutti Sport, detta "Integrativa TS".

2 Oggetto dell'Integrativa TS

A - Garanzia Infortuni

L'assicurazione Integrativa TS, vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante la partecipazione a manifestazioni, corsi, gare e allenamenti, di una delle discipline sportive assicurate con la presente Polizza Convenzione, ma **non** organizzate dalla U.I.S.P. e che abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. Si considerano organizzate dalla UISP le attività sportive predisposte dalla UISP nei suoi livelli territoriali regionale/interregionale e nazionale, nonché dalle Società e Circoli Sportivi affiliate alla UISP o alle quali la UISP abbia ufficialmente o formalmente aderito.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo si precisa che come disposto dall'Art. 7 - Condizioni Particolari - Infortuni, della presente convenzione, sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati: dalla pratica di salto dal trampolino con sci o idrosci, bob, slittino (skeleton); dalla pratica di pugilato, paracadutismo e sport aerei in genere; dalla pratica a titolo professionistico di sport in genere; dalla partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo spedizioni esplorative o alpine, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo).

B - Garanzia Responsabilità Civile (R.C.T)

Nello svolgimento delle attività sportive riportate nella lettera A - Garanzia Infortuni che precede, l'assicurazione Integrativa TS vale inoltre per la responsabilità civile. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

3 Somme Assicurate con l'Integrativa TS

A - Garanzia Infortuni

La Società indennizza le persone Assicurate con l'Integrativa TS, per le garanzie in seguito elencate, sino alla concorrenza delle seguenti somme assicurate per persona: in caso di morte € 50.000,00
in caso di invalidità permanente € 50.000,00 - franchigia 5% assoluta

B - Garanzia Responsabilità civile (R.C.T.)

Fatte salve le esclusioni, le franchigie e le limitazioni tutti previsti nel testo della Convenzione e nella polizza di Responsabilità Civile n. 560374987, la Società indennizza le persone Assicurate con l'Integrativa TS, per la garanzia di Responsabilità Civile, sino alla concorrenza dei seguenti massimali assicurati:

- € 400.000,00# per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose o animali di loro proprietà, ma con il limite di:
- € 400.000,00# per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di:
- € 400.000,00# per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.

4 Premio per l'Integrativa TS (...)

5 Modalità di adesione e pagamento del premio

Adempimenti del Tesserato UISP:

Il tesserato alla UISP, ad eccezione del titolare di tessera "Non Praticante", che desidera stipulare l'Integrativa TS dovrà compilare, sottoscrivere e pagare, presso la sede del Comitato UISP di appartenenza, il "Modulo di Adesione - Integrativa TS" (Allegato C).

Adempimenti del Comitato UISP di appartenenza:

il Comitato UISP riceverà il "Modulo di Adesione - Integrativa TS" (Allegato C), provvederà a verificarne l'esatta compilazione apponendovi per accettazione il timbro e la firma del responsabile del Comitato UISP.

il Comitato UISP riceverà il pagamento di € 50,00 "Modulo di Adesione - Integrativa TS" (Allegato C), da parte del tesserato UISP, trattenuti € 5,00 per spese di segreteria, provvederà a versare il premio di € 45,00, tramite bonifico sul conto corrente bancario n. 2460/80, intestato a U.C. Sport & Sicurezza S.r.l., presso la Banca Carige S.p.A., Filiale di Modena, Via Emilia Est n. 66/68, 41100 - Modena, ABI 06175 - CAB 12900, specificando nella causale nome e cognome del tesserato UISP.

infine il Comitato UISP provvederà ad inviare il "Modulo di Adesione - Integrativa TS" (Allegato C) e copia della ricevuta del bonifico bancario, tramite Fax al numero 059/335638.

6 Decorrenza e scadenza della singola Integrativa TS

La copertura assicurativa di ciascuna adesione avrà effetto dalle ore 24:00 della data di valuta beneficiario indicata sul bonifico bancario.

La copertura assicurativa dell'Integrativa TS ha la medesima scadenza della tessera UISP dell'Assicurato.

Ad ogni scadenza dell'Integrativa TS, l'Assicurato avrà la possibilità di rinnovare la copertura assicurativa tramite la compilazione di un nuovo "Modulo di Adesione - Integrativa TS" (Allegato C) ed il pagamento del premio corrispondente, da inoltrare con le modalità sopra specificate.

7 Invalidità Permanente

L'indennizzo per il Caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 (di cui riportiamo, di seguito, un estratto) e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza, con rinuncia, da parte della Società, all'applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio.

Estratto della tabella delle valutazioni del grado di invalidità

	Percentuali	
	Destro	Sinistro
Sordità completa di un orecchio	15	
Sordità completa bilaterale	60	
Perdita della facoltà visiva di un occhio	35	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30	
Perdita di un rene con integrità del rene superstito	25	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza limitazione del movimento del braccio	5	
Perdita del braccio:		
per disarticolazione scapolo-omerale	85	75
per amputazione al terzo superiore	80	70
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	65	55
Perdita di tutte le dita della mano	65	55
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
Perdita totale del pollice	28	23
Perdita totale dell'indice	15	13
Perdita totale del medio		12
Perdita totale dell'anulare		8
Perdita totale del mignolo		12
Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
Perdita della falange ungueale del medio	5	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5	
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	9
Perdita delle ultime due falangi del medio	8	
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare		6
Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65	
Perdita di una gamba o amputazione di essa al terzo Superiore, quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16	
Perdita totale del solo alluce	7	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove comporta perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il		3

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

8 Franchigia assoluta del 5% per il caso di Invalidità Permanente

Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%.

Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

9 Rinvio

Per quanto non è diversamente stabilito nel testo della presente appendice, vale quanto disposto dalle Norme che regolano la Convenzione e dalla Polizza Infortuni n. 548712284.

Servizi
UISP
sportper tutti

